

## SCHEMA DI CONTRATTO

TRA REGIONE CAMPANIA E ..... PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA, RILIEVO, PROGETTO DI DEMOLIZIONE, INDAGINI, ANALISI E SONDAGGI, PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI CASTELLAMMARE DI STABIA.

### REPUBBLICA ITALIANA

L’anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede della Giunta Regionale della Campania sita in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, innanzi a me, \_\_\_\_\_ Direttore Generale della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18/11/1923 n. 2440 Sull’Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827, in virtù del combinato disposto delle deliberazioni di Giunta Regionale del 15/01/2003 n. 2 e del 06/08/2009 n. 1384 e successiva proroga si sono costituiti:

1. La Regione Campania, C.F. 80011990639, di seguito denominata “Regione” o “S.A.” (Stazione Appaltante), nella persona del dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, in qualità di Direttore Generale dell’Ufficio Grandi Opere, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli alla via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù del combinato disposto della deliberazione della Giunta Regionale n. 535 del 08.08.2017 e del DPGR n. 188 del 31.08.2016. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, con nota prot. n. XXXXXXXXX del XXXXXXX conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale;
2. il Raggruppamento Temporaneo di Imprese/professionisti, di seguito denominato RTI/RTP, in seguito denominata Società, nella persona del dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, avente sede in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_ della Società, ed autorizzato alla stipula del presente contratto in forza dei poteri di rappresentanza conferitigli con atto pubblico \_\_\_\_\_;  
(OPPURE: nel caso in cui l’atto sia sottoscritto da un procuratore dell’impresa) del dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene in questo atto in qualità di procuratore speciale (oppure) generale dell’impresa \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, giusta procura speciale (oppure) generale in data \_\_\_\_\_ rep. n. \_\_\_\_\_ autenticata nella firma dal dott. \_\_\_\_\_ notaio in \_\_\_\_\_.

Verificata la regolarità della certificazione C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ nella cui Sezione \_\_\_\_\_ del registro delle Imprese la Società risulta iscritta al n. \_\_\_\_\_ e c.f. \_\_\_\_\_ e R.E.A. n. \_\_\_\_\_, certificazione integrata dal nulla osta rilasciato ex artt. 2 e 9 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252 in esecuzione dell’art. 10 della L. 31/05/1965, n. 575 e s.m.i..

Verificato, ulteriormente, che il \_\_\_\_\_ ha prodotto, per la Società, la necessaria informazione prefettizia dell’Ufficio Territoriale del Governo di \_\_\_\_\_ (Provincia), informazione inviata a detto Settore e agli atti del protocollo al n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, i cui si informa che a carico della Società e dei componenti del Consiglio di amministrazione della Stessa “non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all’art. 10, co. 3,4 e 5 ter e art. 10 quater, co. 2 della L. 31/05/1965 né cause interdittive di cui all’art. 4 del D. Lgs. 08/08/1994, n. 490”. Data l’urgenza, è comunque ammesso alla firma del predetto contratto, sotto condizione che, in caso di sussistenza di una causa di divieto indicata nel citato D.Lgs. 252/1998, lo stesso sarà revocato ipso iure.

Verificata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato con prot. .... n. .... INPS da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CASSE EDILI.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:  
 con nota prot. n. 0609021 del 18.12.2023 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha espresso il proprio parere sullo schema di contratto;  
 con decreto dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati approvati gli atti di gara per L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, RILIEVO, RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA DEMOLIZIONI, INDAGINI, ANALISI E SONDAGGI, PER LA REALIZZAZIONE DEL "NUOVO OSPEDALE DI CASTELLAMMARE DI STABIA", il cui corrispettivo graverà sul capitolo \_\_\_\_\_, U.P.B. \_\_\_\_\_ del Bilancio Regionale relativo al periodo di valenza contrattuale;  
 il bando di gara per l'affidamento dei servizi di cui al punto precedente è stato pubblicato sulla GURI in data \_\_\_\_\_ e sulla GUUE in data \_\_\_\_\_;  
 con decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della U.O.D. 60.06.01 Ufficio Speciale "Grandi Opere" (già l'Ufficio speciale "Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione" e così rinominato ai sensi dell'articolo 18 della Legge regionale 7 agosto 2019, n. 16), la procedura di gara è stata aggiudicata in via definitiva alla società \_\_\_\_\_;  
 con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della U.O.D. 60.06.01 Ufficio Speciale "Grandi Opere" (già Ufficio speciale "Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione" e così rinominato ai sensi dell'articolo 18 della Legge regionale 7 agosto 2019, n. 16), si è dato corso alle comunicazioni previste dall'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., entro il termine previsto dall'art. 32, comma 9, non sono pervenuti ricorsi;  
 con nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della UOD 60.06.01 Ufficio Speciale "Grandi Opere" (già Ufficio speciale "Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione" e così rinominato ai sensi dell'articolo 18 della Legge regionale 7 agosto 2019, n. 16), l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito dei controlli circa la sussistenza in capo alla società \_\_\_\_\_ dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. già autocertificati in sede di offerta;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### Articolo 1 - Premesse

I costituenti contraenti accettano e confermano sotto la propria responsabilità le premesse che precedono, le quali costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente documentazione, costituente allegato al Contratto: il Disciplinare di gara, il Capitolato Descrittivo e Prestazionale e il Capitolato Indagini, l'offerta tecnica e l'offerta economica della Società. Tale documentazione è pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti. Le parti contraenti, per espressa richiesta, vengono dispensate dalla allegazione della richiamata documentazione al presente contratto, con la sola esclusione degli allegati di seguito elencati: \_\_\_\_\_

### Articolo 2 - Oggetto del contratto

La Regione affida alla Società, che accetta, l'incarico di svolgere i servizi di ingegneria e architettura, di cui all'articolo 3, co. 1, lett. vvvv), del *Codice*, quali la progettazione di fattibilità tecnico-economica, rilievo dei manufatti esistenti e l'esecuzione di indagini, analisi e sondaggi, propedeutiche alla progettazione, per la realizzazione del **NUOVO OSPEDALE DI CASTELLAMMARE DI STABIA**, così articolati:

- **PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA**, ai sensi dell'art. 41, co.6 del *Codice*, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 e tutte le pertinenti norme tecniche relative alle costruzioni (PFTE);
- **RILIEVO** delle aree e dei manufatti esistenti;
- **PROGETTO ESECUTIVO DI DEMOLIZIONI** di parte dei manufatti presenti nell'area oggetto d'intervento.
- **INDAGINI, ANALISI E SONDAGGI** connesse alle attività progettuali.

da espletarsi secondo quanto descritto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nel Capitolato Tecnico Indagini, Analisi e Sondaggi e nell'offerta tecnica presentata dalla Società Concorrente.

Fermo restando quanto previsto al successivo art. 12 in materia di subappalto, il soggetto individuato per l'esecuzione delle attività di indagine dovrà essere in possesso della categoria di riferimento OS20B - INDAGINI GEOGNOSTICHE - riguardante l'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con

mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ.

### **Articolo 3 - Opzioni e rinnovi**

La Regione Campania si riserva la facoltà di affidare, nel triennio successivo alla data di stipulazione del contratto d'appalto e nei limiti di cui all'art. 76, comma 6, del Codice, attività consistenti nella ripetizione dei seguenti servizi analoghi:

- a. servizi di ingegneria e architettura, consistenti nella PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI CASTELLAMMARE DI STABIA;
- b. durata dell'affidamento: 90 giorni n. e c.. Nei suddetti tempi non sono conteggiati gli ulteriori tempi occorrenti per l'adeguamento del progetto alle eventuali prescrizioni, osservazioni, ecc., formulate dagli enti preposti, che andranno valutati e disposti dal RUP;
- c. importo dell'affidamento: Sulla scorta dei vigenti prezziari per la realizzazione delle OO.PP., nonché del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, è stimato un importo pari a ..... oltre IVA e altre imposte di legge, nonché degli eventuali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Qualora, sulla scorta dei prezziari vigenti alla data di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, l'indicato importo risultasse confermato, ovvero maggiorato nella misura massima del 20%, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originale.

In caso di incremento dell'importo stimato in misura superiore al 20% e, comunque, non superiore al 50% dell'importo stesso, la Stazione Appaltante avvierà la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nel rispetto di quanto disposto dall'art. 76, comma 6 del Codice, per la rinegoziazione dell'offerta economica da parte dell'operatore.

### **Articolo 4 - Decorrenza e durata del contratto**

Il presente contratto spiega la sua efficacia fra le parti a decorrere dalla data della stipula dello stesso.

Il servizio dovrà svolgersi secondo le fasi e nelle modalità specificamente dettagliate nei Capitolati e nel Disciplinare di gara.

I tempi per l'esecuzione dei servizi avranno una durata massima di **210 (duecentodieci)** giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio e stabiliti come segue:

entro **60 (sessanta)** giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio:

- 1. Rilievo aree e manufatti esistenti ed elaborazione dei concept:** dovranno essere consegnati all'Amministrazione Contraente tutti gli elaborati inerenti al rilievo delle aree e dei manufatti esistenti ed analisi delle volumetrie da recuperare e riqualificare o demolire e ricostruire, elaborazione dei concept architettonici da sottoporre alla Stazione Appaltante;
- 2. Indagini, verifiche, analisi e sondaggi:** dovranno essere consegnati all'Amministrazione Contraente tutti gli elaborati, ivi compreso quelli necessari alla verifica preventiva dell'interesse archeologico. I termini sopra indicati includono altresì l'elaborazione del Piano delle Indagini, del Piano di Sicurezza e Coordinamento del P.T.F.E., come meglio precisato nel Disciplinare tecnico per l'esecuzione delle indagini, geologiche, geotecniche e ambientali;

entro **120 (centoventi)** giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla ultimazione delle fasi precedenti:

**Progetto di fattibilità tecnico-economica – PFTE (Fase B):** tale fase dovrà essere completata, e dovranno essere consegnati all'Amministrazione Contraente tutti gli elaborati inerenti alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, comprensiva della eventuale progettazione delle demolizioni, indagini strutturali, geognostiche, geotecniche, ambientali e di tutte le indagini necessarie alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 41 del Dlgs 36/2023;

Qualora si dovesse procedere con la progettazione esecutiva delle demolizioni, entro **30 (trenta)** giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione dell'eventuale verbale di consegna:

**Progetto esecutivo delle demolizioni dei i manufatti:** dovranno essere consegnati all'Amministrazione Contraente tutti gli elaborati del progetto esecutivo necessari all'espletamento della gara delle demolizioni dei manufatti esistenti;

#### **Articolo 5 - Responsabile dei Rapporti contrattuali**

Il Responsabile Unico del Progetto dell'intervento per la realizzazione del "NUOVO OSPEDALE DI CASTELLAMMARE DI STABIA" non potrà assumere, ai sensi dell'art. 114 c. 8 del codice, anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto, che verrà, pertanto, nominato prima della stipula del contratto di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e delle indagini in oggetto. La Società è tenuta a nominare e comunicare alla Regione il Responsabile designato a svolgere il ruolo di interfaccia contrattuale con il Responsabile Unico del Progetto e con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Ogni variazione di designazione della figura del Responsabile della Società deve essere comunicata tempestivamente alla Regione.

#### **Articolo 6 - Polizza fideiussoria**

La Società ha presentato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fideiussoria del ..... n. .... stipulata con ..... , di ..... , per un importo pari a ..... (.....) del corrispettivo fissato dal contratto stesso. Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obligato principale e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 del Codice civile. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'incameramento della penale. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

Inoltre, l'operatore economico ha presentato idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali pari alla metà del costo a base d'asta del servizio richiesto, con polizza n. .... stipulata con....., a far data da ..... , con validità a tutto .....

I soggetti componenti il raggruppamento hanno costituito le polizze di responsabilità civile professionale secondo le prescrizioni previste dalla normativa di settore e in particolare:

.....  
Ai fini dell'esecuzione delle indagini connesse al servizio di progettazione, la Società, prima della consegna dei servizi, è tenuta a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione (danneggiamento o distruzione di opere di qualunque tipo anche preesistenti) e che fornisca anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei servizi.

La somma assicurata dovrà essere pari ad all'importo contrattuale delle attività connesse con il prelievo dei campioni arrotondato per eccesso e per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi pari a € 500.000,00.

#### **Articolo 7 - Oneri ed obblighi a carico della Ditta/RTI**

Sono da ritenersi compresi e compensati nei corrispettivi del contratto medesimo tutti gli oneri, di seguito indicati:

1. il pagamento delle spese di contratto, di registrazione, di imposte varie;
2. il pagamento degli stipendi, indennità, ed ogni altra spesa relativa al personale;
3. ogni onere correlato agli obblighi assunti dalla Società per l'espletamento del servizio, nonché tutti quelli direttamente o indirettamente riconducibili alle attività e prestazioni all'oggetto dell'appalto, come definito

nei Capitolati;

4. provvedere alla prestazione del servizio oggetto dell'affidamento, secondo le più elevate regole d'arte, in piena conformità alle previsioni tutte del Contratto e dei suoi allegati ed alle disposizioni normative vigenti;
5. rispettare ed ottemperare a tutte le disposizioni normative in vigore anche successivamente alla stipula del Contratto;
6. rispettare ed ottemperare a quanto specificamente previsto dai Capitolati. Tutti gli obblighi derivanti dall'osservanza di norme, condizioni e atti applicabili al Contratto, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti sono compresi e compensati nel corrispettivo del Contratto.

#### **Articolo 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., avvalendosi di banche o società Poste Italiane Spa ai sensi del comma 9 della legge suddetta, per le transazioni eseguite. La Ditta/RTI si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione contraente ed alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'inosservanza di tali norme da parte della Società sarà motivo di risoluzione del contratto.

#### **Articolo 9 - Importo contrattuale e corrispettivi del servizio**

Le prestazioni professionali per l'esecuzione della progettazione sono da intendersi a corpo, così come le indagini, analisi e sondaggi.

Per tutte le prestazioni, e dunque per la Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, per la redazione del progetto di demolizione, per le indagini, le analisi ed i sondaggi, il prezzo, stabilito con l'offerta formulata in sede di gara dall'aggiudicatario, resta fisso ed invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

I prezzi unitari determinati dall'Affidatario attraverso il ribasso offerto in fase di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» che saranno applicati alle singole quantità eseguite.

Il corrispettivo complessivo del servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica a corpo è fissato in €, (Euro \_\_\_\_\_), escluso oneri previdenziali e IVA.

Il corrispettivo complessivo massimo delle attività inerenti ai rilievi dei manufatti esistenti, alle Indagini, Analisi e Sondaggi a misura ammonta a € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_), escluso IVA, di cui:

a) € \_\_\_\_\_ per i Rilievi, Indagini, Analisi e Sondaggi, escluso IVA;

b) € \_\_\_\_\_ per gli oneri di sicurezza, escluso IVA

La Società dichiara che il pagamento del corrispettivo di cui sopra compensa tutti gli oneri imposti con il presente contratto e tutto quanto occorre per la corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento secondo le più elevate regole d'arte, secondo le prescrizioni/condizioni stabilite dal Contratto, nonché l'assolvimento di tutti gli adempimenti ed obblighi con il medesimo assunto, e nel rispetto delle prescrizioni di legge, regolamento o di ogni ulteriore atto normativo applicabili al rapporto di che trattasi.

I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura del Servizio, anche dell'erogazione delle prestazioni aggiuntive, se offerte, e, comunque, di ogni attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali a perfetta regola d'arte. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dalla Società aggiudicataria in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime relativamente alle attività e modalità di erogazione delle stesse previste nei Capitolati, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/a ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti alla Società medesima dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. La Società non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto all'art. 120 D. Lgs. n.36/2023.

#### **Articolo 10 - Tempi e modalità di pagamento**

Sul valore del contratto di appalto, del solo importo dei rilievi e delle indagini, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione come rilevabile dal processo verbale di avvio del servizio redatto dal Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.

Ai sensi dell'art. 33 allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, non è concessa anticipazione ai servizi che prevedono prestazioni intellettuali o che pertanto non necessitano della predisposizione di attrezzature o materiali.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione.

Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto sarà, inoltre, effettuato secondo le seguenti modalità:

#### **Rilievo**

- 50% dell'importo contrattuale relativo al solo rilievo, viene corrisposto in esito alla consegna dello stesso alla Stazione Appaltante, previa accettazione espressa di quest'ultima;
- restante 50% all'emissione del certificato di Verifica di conformità di cui all'art. 116 del d.lgs. 36/2023.

#### **Indagini, Analisi e Sondaggi:**

- 50% dell'importo per la specifica attività, verrà corrisposto alla consegna del rapporto conclusivo contenente i risultati delle attività espletate nonché la relativa documentazione emessa dal/dai laboratorio/i di prova autorizzati/accreditati per le specifiche competenze;
- restante 50% all'emissione del certificato di Verifica di conformità di cui all'art. 116 del d.lgs. 36/2023.

La contabilizzazione delle "indagini, analisi e sondaggi" a misura sarà effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate ed il corrispettivo sarà determinato moltiplicando le quantità rilevate per le corrispondenti voci dell'«elenco dei prezzi unitari», definiti considerando il ribasso offerto in sede di gara.

Gli oneri per la sicurezza dovranno essere contabilizzati con gli stessi criteri, con la sola eccezione del prezzo che è quello prestabilito dalla Stazione Appaltante.

#### **Progetto di fattibilità tecnico economica:**

- 50% dell'importo contrattuale relativo al solo progetto di fattibilità, viene corrisposto in esito alla consegna dello stesso alla Stazione Appaltante, previa accettazione espressa di quest'ultima;
- restante 50% verrà corrisposto all'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

#### **Progetto demolizioni**

- 50% dell'importo contrattuale relativo alla sola relazione tecnico-economica demolizioni, viene corrisposto in esito alla consegna dello stesso alla Stazione Appaltante, previa accettazione espressa di quest'ultima;
- restante 50% all'emissione del certificato di Verifica di conformità di cui all'art. 116 del d.lgs. 36/2023.

All'esito positivo delle suddette verifiche e prima di ogni pagamento (rate di acconto o saldo) il responsabile unico del progetto rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della relativa fattura. Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 36/2023 il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione della cauzione o garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa di cui all'art. 117, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023.

Il pagamento di ogni corrispettivo da parte della Stazione Appaltante è sempre effettuato previa verifica in ordine alla buona esecuzione del servizio, alla regolarità dei versamenti previdenziali, assicurativi e fiscali acquisita con il D.U.R.C. e il D.U.R.F.

Le fatture, intestate alla Regione Campania e corredate da codice IPA, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate e quelle ulteriori che verranno comunicate dal RUP preventivamente all'emissione della fattura. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dall'S.D.I., a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente indicato dall'Aggiudicatario. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso e dovranno sempre essere riportate nelle fatture.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo del contratto, quelle della registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti.

La Società non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando il ritardo nel pagamento ovvero le eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza o sull'entità del medesimo, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo l'apposita disciplina in materia di riserve.

I corrispettivi spettanti alla Ditta/RTI/RTP saranno accreditati sul c.c. bancario/postale n. .... intrattenuto dal medesimo presso..... cod. IBAN.....

.....esonando la Regione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.

Il pagamento del servizio prestato avverrà su presentazione di regolari fatture; le stesse saranno emesse entro i termini e le modalità di cui al D. Lgs. 192/2012, previa attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 48 comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, hanno facoltà di provvedere ciascuna alla fatturazione pro quota delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.

#### **Articolo 11 - Penali**

Nel caso di mancato adempimento nei tempi e nei modi dovuti, la Regione potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio, addebitando all'operatore inadempiente gli oneri a tale scopo sostenuti, salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il rimborso delle maggiori spese. Eventuali disservizi saranno soggetti alle penalità previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. Le penalità saranno applicate previa istruttoria da parte del Direttore dell'esecuzione ed il relativo importo sarà decurtato dalla prima fattura successiva alla comunicazione della penale da applicare. In caso di incapienza della fattura si procederà all'escussione della cauzione. Le penali non potranno superare il 10% del valore complessivo del contratto, fatta salva la facoltà per la Regione di procedere alla risoluzione del contratto qualora eccedessero tale limite. L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Regione di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni. Il ritardato adempimento da parte della Società degli obblighi contrattuali entro i limiti previsti dal Capitolato, comporterà il rimborso a favore della Regione delle maggiori spese da essa sostenute per cause imputabili alla Società, nonché il rimborso dei danni conseguenti eventualmente subiti dalla stessa Regione, dopo che sia stata avviata la relativa procedura di risoluzione contrattuale.

#### **Articolo 12 - Subappalto**

La Società può avvalersi del subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini dell'esecuzione delle attività di indagine, il soggetto individuato dall'appaltatore dovrà essere in possesso della categoria di riferimento **OS20B** - INDAGINI GEOGNOSTICHE - classifica I - riguardante l'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ.

#### **Articolo 13 - Verifica di Conformità**

Le attività di collaudo sono disciplinate dall'art. 116 del D. Lgs. 36/2023, ove sono definite come attività di verifica di conformità, ai sensi del comma 1 del citato articolo.

#### **Articolo 14 – Risoluzione Clausola risolutiva espressa**

1. La Regione potrà risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 122, commi 1-3 del D. Lgs. 36/2023.
2. Le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
  - a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione dell'Appalto, nonché per la stipula del presente Contratto;
  - b. qualora l'operatore economico offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
  - c. qualora l'operatore economico offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall'offerta Tecnica;
  - d. mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione;
  - e. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10 della presente Contratto;
  - f. nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Trattamento dati personali, Cessione del

contratto e dei crediti, Tracciabilità dei flussi finanziari, Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità del presente atto;

La Regione, in ogni caso, deve risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 122, commi 2-4, D.Lgs. 36/2023. La risoluzione del Contratto è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

#### **Articolo 15 - Verifica, sorveglianza e monitoraggio sulla corretta esecuzione del contratto**

La Regione provvederà al controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. La Ditta/RTI è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, della perfetta erogazione del servizio e dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti. Il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

impegnati nella gestione dell'appalto sono legittimati a effettuare verifiche periodiche programmate.

#### **Articolo 16 - Cessione del contratto e dei crediti**

Il contratto d'appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

La cessione dei crediti è consentita nei limiti e nelle modalità di cui all'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023.

#### **Articolo 17 - Sostituzione del personale**

La Regione potrà richiedere a suo insindacabile giudizio la sostituzione di coloro che abbiano determinato il verificarsi di gravi e documentati motivi d'incompatibilità con le finalità operative del servizio o con il decoro dell'istituzione.

#### **Articolo 18 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente**

La Società è obbligata ad applicare quanto previsto dai contratti collettivi ed accordi integrativi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, nonché da tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla normativa vigente. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione si riserva la facoltà di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della Società per la prestazione del servizio e di procedere in caso di crediti insufficienti allo scopo all'escussione della garanzia fideiussoria. La persistente violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

#### **Articolo 19 - Clausola di manleva**

La Società si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione del servizio e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. In tutti i casi si stabilisce che il personale impegnato dalla Ditta/RTI/RTI non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

#### **Articolo 20 - Obblighi derivanti dal protocollo di legalità**

Ai fini dell'osservanza di quanto disposto nel "Protocollo di legalità in materia di appalti", siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1 agosto 2007 ed approvato con Delibera di Giunta Regionale del 08/09/2007, la Società si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

#### **Articolo 21 - Obbligo di Riservatezza**

Ai fini del presente Contratto sono considerate riservate le informazioni e i dati trasmessi verbalmente, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo, da una delle Parti ("Parte Emittente") all'altra ("Parte Ricevente").

Le Informazioni relative all'oggetto della prestazione saranno coperte dall'obbligo di riservatezza, per il periodo necessario all'approvazione definitiva del progetto, decorrente dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione ad opera della Parte Emittente, indipendentemente dalla durata e validità del presente Accordo.

Le obbligazioni relative all'utilizzazione e alla divulgazione delle informazioni riservate non si applicano alle informazioni che, con evidenza scritta, la Parte Ricevente sia in grado di provare:

- a. siano divenute di pubblico dominio senza colpa o negligenza della Parte Ricevente;
- b. fossero già note alla Parte Ricevente al momento della comunicazione;
- c. siano state sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle informazioni riservate dell'altra Parte;
- d. siano state divulgate dietro consenso scritto della Parte Emittente o comunque senza violazione del presente Accordo;
- e. siano state divulgate per adempimento di legge o su richiesta di Un'Autorità Governativa o Giurisdizionale competente.

Nel caso si verifichi la fattispecie di cui alla precedente lettera e) la Parte Ricevente, compatibilmente con gli eventuali vincoli di legge, dovrà immediatamente notificare all'altra Parte rendendosi disponibile a coadiuvare quest'ultima in ogni più opportuna azione tesa ad evitare la divulgazione delle informazioni riservate in questione. Con la stipula del presente Contratto non si intende attribuire o far sorgere in capo alla Parte Ricevente alcuna licenza, altro diritto d'uso o altro diritto sulle informazioni rivelate dalla Parte Emittente che rimangono, pertanto, di proprietà di quest'ultima.

Ciascuna delle Parti si obbliga, sin d'ora, ad agire in modo che la divulgazione delle informazioni riservate rivelate nell'ambito del presente Contratto non violi leggi vigenti ed applicabili né diritti di terzi.

Ciascuna delle Parti deve tenere indenne l'altra da qualsiasi danno, perdita o costo derivante dal non rispetto di questo obbligo.

Il contenuto del presente Contratto rappresenta nella sua interezza l'accordo contrattuale liberamente raggiunto dalle Parti in materia di scambio di informazioni di proprietà per gli scopi di cui all'oggetto e prevale, pertanto, su qualunque altro eventuale accordo, scritto e/o orale, concluso in precedenza dalle Parti per il medesimo scopo.

Né il presente Contratto né i diritti da esso derivanti sono cedibili dalle Parti. Se una delle Parti dovesse essere oggetto di fusione, acquisizione, incorporazione o riorganizzazione aziendale, il soggetto successore sarà comunque tenuto a rispettare gli obblighi contenuti nel presente Accordo.

#### **Art. 22 - Codice di comportamento**

L'aggiudicataria si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09.3.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24, del 15 marzo 2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 23 - Clausola anti pantouflage**

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la società dichiara con la sottoscrizione del presente contratto:

- che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Aggiudicataria e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Aggiudicataria che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

#### **Articolo 24 - Recesso dal contratto**

La Regione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a. giusta causa;
- b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;
- c. mutamenti di carattere organizzativo.

Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'operatore economico un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

In tali casi, l'operatore economico ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto,

rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

La Regione potrà recedere in qualunque tempo dal Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 109, comma 1 del Codice, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Regione prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità dei servizi.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

#### **Articolo 25 - Trattamento dei dati personali**

La Regione informa la Società che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Le parti convengono che tutti i dati saranno utilizzati per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

#### **Articolo 26 - Spese di contratto e trattamenti fiscali**

Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché le tasse ed i contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione con la sola esclusione dell'imposta di Valore Aggiunto (I.V.A.) che sarà a carico della Regione. La Società dichiara a tutti gli effetti di legge che l'appalto per i servizi di ingegneria ed architettura e l'esecuzione delle indagini di cui al presente contratto è effettuato nell'esercizio di impresa, ex D.P.R. 26/10/1972 n. 633 art. 4 e ss.mm.ii., e pertanto è soggetto all'I.V.A. ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. citato. Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

#### **Articolo 27 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alla vigente normativa sia statale che comunitaria.

#### **Articolo 28 - Foro competente**

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. È escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **Articolo 29 – Comunicazione fra le parti**

Per le comunicazioni si intenderanno validi ai fini contrattuali i seguenti indirizzi mail: per la stazione appaltante pec.....per la società/RTI..... Qualora dovessero esserci una variazione dei suddetti indirizzi mail dovranno essere comunicati tempestivamente i nuovi riferimenti

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da\_\_\_\_\_pagine per intero e quanto della presente.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f), del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Napoli, lì

